

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 28 del 01 MARZO 2011**

**Oggetto: Risoluzione contratti stipulati con la Essex Italia Spa – Rep. 23/08 limitatamente ai lotti 2355 - 2356 e Rep. 149/09 limitatamente ai lotti 13/A – 13/B – Schering-Plough Spa – Rep. 56/09 limitatamente al lotto 408**

**PREMESSO**

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola C/1";
- che la Regione Campania con l'art. 2 della L.R. 24 del 29/12/2005, ha stabilito, tra l'altro,
  - al comma 15 che: " la So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie";
  - al comma 16 che: "la So.Re.Sa., previa deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti".
- la legge finanziaria n.311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, prevede la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 155, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio".
- che in data 13 marzo 2007 è stato stipulato l'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze per il contenimento dei debiti sanitari;
- che la Regione Campania, con delibera n.460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la Giunta Regionale, con delibera n. 515 del 30 marzo 2007, ha dettagliato le funzioni di So.Re.Sa. S.p.a. in materia di centralizzazione degli acquisti e con delibera 1452 del 3.08.07 oltre alla determinazione

delle modalità di esecuzione delle funzioni di acquisto centralizzate, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, sottoscritto in data 8.10.2007, finalizzato ad attribuire a SORESA spa le funzioni per l'acquisizione centralizzata di beni, attrezzature e servizi non sanitari, da svolgersi mediante la stipula di Convenzioni quadro cui le Aziende Sanitarie devono di volta in volta attingere;

- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24.07.2009 ha deliberato il completamento del processo di razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al sistema centralizzato di acquisti, alla standardizzazione dei beni e dei servizi da acquisire, alla ottimizzazione della rete logistica e distributiva;

#### **CONSIDERATO**

- che con determinazione n. 06 del 05.02.2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci – Procedura Aperta", tra i quali il lotto n. 2355 ("Buprenorfina 8mg cpr. sublinguali" - AIC 033791031) e il lotto n. 2356 ("Buprenorfina 2mg cpr. sublinguali" - AIC 033791029) alla Essex Italia SpA;

- che relativamente alla aggiudicazione del lotto n. 2355 ("Buprenorfina 8mg cpr. sublinguali" - AIC 033791031) e del lotto n. 2356 ("Buprenorfina 2mg cpr. sublinguali" - AIC 033791029) è stato stipulato in data 09.05.2008, Rep. 23/08 apposito contratto con la ditta Essex Italia Spa la quale, al momento della aggiudicazione commercializzava, relativamente ai suddetti principi attivi, le specialità medicinali "SUBUTEX 8mg cpr. sublinguali 7 cpr - AIC 033791031" e "SUBUTEX 2mg cpr. sublinguali 7 cpr - AIC 033791029";

- che con determinazione n. 106 del 29.10.2009 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci Esclusivi", tra i quali il lotto n. 13/A ("Buprenorfina+naloxone cpr 2+0,5mg – AIC 037604016") e il lotto n. 13/B ("Buprenorfina+naloxone cpr 8+2mg – AIC 037604030") alla ditta Essex Italia Spa;

- che relativamente alla aggiudicazione del lotto n. 13/A ("Buprenorfina+naloxone cpr 2+0,5mg – AIC 037604016") e del lotto n. 13/B ("Buprenorfina+naloxone cpr 8+2mg – AIC 037604030") è stato stipulato in data 27.11.2009, Rep. 149/09 apposito contratto con la ditta Essex Italia SpA la quale, al momento della aggiudicazione commercializzava, relativamente ai suddetti principi attivi, la specialità medicinale "SUBOXONE 2mg/0,5mg cpr sublinguali 7 cpr – AIC 037604016" e "SUBOXONE 8mg/2mg cpr sublinguali 7 cpr – AIC 037604030";

- che con determinazione n. 83 del 16.12.2008 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della gara per la fornitura di "Farmaci – Procedura Negoziata", tra i quali il lotto n. 408 ("Buprenorfina 0,3mg 1ml fiale IM EV" - AIC 025215017) alla Schering-Plough SpA;

- che relativamente alla aggiudicazione del lotto n. 408 ("Buprenorfina 0,3mg 1ml fiale IM EV" - AIC 025215017) è stato stipulato in data 24.02.2009, Rep. 56/09 apposito contratto con la ditta Schering-Plough SpA la quale, al momento della aggiudicazione commercializzava, relativamente al suddetto principio attivo, la specialità medicinale "TEMGESIC 0,3mg/ml soluzione inettabile 5 fiale – AIC 025215017");



**ATTESO**

- che con nota prot. Soresa n. E001763 del 18.02.2011 la ditta Reckitt Benckiser Healthcare Italia SpA ha comunicato che dal 01.03.2011 è diventata concessionaria esclusiva di vendita delle predette specialità medicinali in sostituzione della ditta Essex Italia Spa e della ditta Schering-Plough SpA;  
- che gli artt. 8 e 10 dei sopraindicati contratti prevedono espressamente il divieto di cessione del contratto e, la conseguente facoltà per So.Re.Sa. S.p.a. di risolvere lo stesso anche in caso di cessione parziale;  
Tutto ciò premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitegli con verbali del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010

**DETERMINA**

**1- DI PROCEDERE ALLA RISOLUZIONE** dei seguenti contratti:

- a) contratto stipulato con la **Essex Italia Spa** in data 09 Maggio 2008, Rep. 23/08 limitatamente al lotto n. 2355 ("Buprenorfina 8mg cpr. sublinguali" - AIC 033791031) e al lotto n. 2356 ("Buprenorfina 2mg cpr. sublinguali" - AIC 033791029);
- b) contratto stipulato con la **Essex Italia Spa** in data 27 novembre 2009, Rep. 149/09 limitatamente al lotto n. 13/A ("Buprenorfina+naloxone cpr 2+0,5mg - AIC 037604016") e al lotto n. 13/B ("Buprenorfina+naloxone cpr 8+2mg - AIC 037604030");
- c) contratto stipulato con la **Schering-Plough Spa** in data 24 febbraio 2009, Rep. 56/09 limitatamente al lotto n. 408 ("Buprenorfina 0,3mg 1ml fiale IM EV" - AIC 025215017);

**2- DI PORRE IN ESSERE** tutti gli adempimenti consequenziali alla risoluzione contrattuale;

**3- DI PROCEDERE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA** relativo ai lotti sopraindicati con la ditta Reckitt Benckiser Healthcare Italia SpA;

**3- DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alle ditte Essex Italia Spa, Schering-Plough SpA e Reckitt Benckiser Healthcare Italia SpA.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale  
(Prof. Francesco Tancredi)

